

fondi di riserva, a creare alcuni istituti speciali, per esempio, il Banco di Napoli, in Calabria, la Banca d'Italia nel Lazio, non si potesse, alla creazione della Banca nazionale della cooperazione, volgere una parte dei fondi di riserva. E un disegno che raccomandando al Governo, che va esaminato a fondo e non dispero che con l'aiuto delle stesse istituzioni popolari più importanti, come l'*Umanitaria*, si possa ottenere questa Banca nazionale della cooperazione, invocata dai sodalizi della previdenza sociale e che ne sarà il complemento. Allora avremo la legge che agevola i Consorzi, la quale con unanime accordo confido che oggi approveremo, e avremo il beneficio di questo istituto complementare del credito; così il nostro paese nelle idee e nell'azione segnerà un passo degno di essere studiato anche dagli Stati esteri. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole ministro per i lavori pubblici ha facoltà di parlare.

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*. Il compito del ministro dei lavori pubblici è in questa occasione molto lieve. Egli non può che rallegrarsi dell'unanimità con cui questo disegno di legge è accolto dai colleghi; ed ufficialmente non può che raccomandarne vivamente alla Camera l'approvazione.

Ringrazio l'illustre relatore della cooperazione efficace, che egli ha dato al Governo, perchè il disegno di legge attuale potesse raccogliere questo consenso unanime.

Da parte del Ministero dei lavori pubblici la legge sarà applicata con larghezza di spirito; perchè io con tranquilla coscienza assumo la responsabilità, fiducioso che quella educazione dei lavoratori, la quale non può che crescere grazie alle disposizioni di questa legge, concili la prosperità delle loro organizzazioni con i principi della libertà del lavoro e della salvaguardia degli interessi finanziari dello Stato, da cui il Governo non potrebbe in alcun modo prescindere.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore, avendone mostrato desiderio, ha facoltà di parlare.

LUZZATTI, *relatore*. Nella relazione vi è una dichiarazione, che io pregavo l'onorevole ministro di ripetere alla Camera.

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*. Permette, onorevole Presidente?

PRESIDENTE. Dica pure.

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*. Non ho nessuna difficoltà a farlo, poi-

chè il relatore non fa che chiedere al ministro la conferma di un fatto, che è fuori di ogni discussione.

Nessuna legge dello Stato vi è che impedisca ad una impresa, sia essa ditta privata o cooperativa, la quale abbia già concorso ad un'asta pubblica o privata ed abbia ottenuto un appalto, di ottenerne un altro; bene inteso però che nell'articolo concordato dal Governo con la Commissione è ripetuto che è insindacabile il giudizio della Amministrazione sulla opportunità di ammettere alle gare una cooperativa, come del resto avviene anche per le imprese private.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

LUZZATTI, *relatore*. Prendo atto di queste dichiarazioni. L'insindacabilità del giudizio dell'Amministrazione rimane per i sodalizi cooperativi come per le imprese private, e riguarda altri caratteri e criteri, che non siano quelli della cooperazione. E un diritto eminente dello Stato, al quale non abbiamo chiesto che rinunziasse trattandosi delle società cooperative.

Mi associo pienamente al pensiero del mio amico onorevole Bertolini, che noi con questa legge non creiamo nè privilegi, nè monopoli di qualsiasi specie, che gli obblighi della cooperazione crescono, quante più agevolazioni si ottengano dalle leggi e dallo Stato.

Ma sono molto tranquillo rispetto alla ricerca dell'utilità finanziaria che le società cooperative recheranno allo Stato, perchè il ministro dei lavori pubblici sa che non è da queste società cooperative che muovono le domande di indennità e gli strascichi di liti che vanno famosi nella storia della finanza italiana. (*Bene! Bravo!*)

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli:

#### Art. 1.

Le società cooperative di produzione e lavoro legalmente costituite possono riunirsi in consorzio per assumere in tutte le parti del Regno appalti di opere pubbliche dello Stato e degli enti morali.

A questi consorzi può essere affidata, anche per trattativa privata, l'esecuzione di tali opere, purchè l'importo a base d'appalto non superi il doppio dell'ammontare totale degli appalti che potrebbero essere affidati